

Convenzione

Gestione Sportello sociale

ex art. 56 del Codice del Terzo settore

Il Comune di Cavallino-Treporti, con sede in Ca' Savio (VE) via Giovanni Paolo II, n. 1, partita IVA 03129420273, in persona del Dott. Cristiano Nardin, in qualità di Responsabile del Settore Socio-culturale, in esecuzione della determinazione n. _____ del _____

e

l'Associazione

_____ iscritta al registro Regionale delle organizzazioni di volontariato al numero _____ nella persona del legale rappresentate _____ nato a _____ la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

e

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

premesse, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

1) l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017 ovvero è sufficiente l'iscrizione al registro regionale del Volontariato);

2) il possesso di requisiti di moralità professionale;

3) il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

premesso, infine, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, il Comune sostiene, attraverso la stipula della presente Convenzione, l'associazione _____ per lo svolgimento dell'attività di interesse generale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 5 lettera a) ovvero la gestione di uno Sportello Sociale presso l'immobile comunale di via Concordia n. 35, di 39 mq, Censito dal Catasto fabbricati del Comune di Cavallino-Treporti, foglio 31 mappale 388, sub 7, esattamente evidenziato nella planimetria allegata;

Articolo 3 Finalità

Lo sportello sociale è un servizio che svolge attività di informazione, orientamento e assistenza ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali e sui servizi sociali, socio- assistenziali e socio sanitari presenti nel territorio offerti dal Comune, dall' ULSS, dalle associazioni di volontariato e da altri soggetti privati.

Art. 4 Contenuto del servizio

Lo sportello fornisce, gratuitamente, per le varie tipologie di cittadini (adulti, anziani, famiglie, disabili) i seguenti servizi:

- 1) Informazioni al cittadino sul sistema di offerta di servizi pubblici e/o del privato sociale operanti nel territorio;
- 2) Orientamento personalizzato rispetto al ventaglio delle opportunità concretamente attivabili;
- 3) Di supporto nella compilazione di richieste di prestazioni /interventi sociali e socio/assistenziali con particolare riferimento (a titolo esemplificativo):
 - Domanda reddito Cittadinanza;
 - Istanza assistenza domiciliare garantita dal Comune;
 - Istanza telesoccorso;
 - Istanza bonus compensazione fornitura energia elettrica e fornitura gas;
 - Istanza per contributo rette ricovero presso strutture residenziali anziani e disabili;
 - Istanze assegno di maternità e assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori;
 - Istanza abbattimento barriere architettoniche;
 - Istanza per ottenere la spesa solidale e tenuta registro utenti
 - Istanza trasporto sociale e servizio segreteria diverse istanze.
- 4) Di invio al servizio competente, anche attraverso la fissazione degli appuntamenti con l'assistente sociale di riferimento;

Il servizio di segreteria del trasporto sociale consiste nel ricevere le diverse istanze degli utenti e di dar esecuzione direttamente a tutte le diverse richieste o di inviarle ad altre associazioni o al Comune.

Lo sportello, inoltre, dovrà relazionarsi con lo sportello integrato dell'Ulss 4 al fine di assicurare ai cittadini adeguata informazione ed orientamento anche per i servizi sanitari e socio-sanitari offerti dall'Ulss 4;

Il Comune resta competente per tutti gli aspetti relativi alla presa in carico, al trattamento e alla dimissione dei diversi casi e per quanto riguarda l'istruttoria amministrativa di tutte le domande dirette ad ottenere i servizi/interventi sociali o socio assistenziali che dovranno, in ogni caso, essere presentate direttamente dagli utenti al Comune.

L'associazione dovrà avvalersi per la gestione delle diverse attività previste dalla presente Convenzione, prioritariamente, di personale dipendente svantaggiato diversamente abile e/o di personale volontario adeguatamente formato.

Articolo 5 Orari di Apertura e spese conduzione immobile

Il servizio sarà aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l'ufficio ubicato in via Concordia n. 35 che viene concesso in uso gratuito all'associazione, ai sensi di quanto previsto dall' art. 71 comma 2 del dlgs 117/2017;

Le spese relative alle utenze, (tranne quella telefonica) le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile e le spese relative alla manutenzione degli impianti elettrici e di riscaldamento sono a carico del Comune.

Le spese relative all'utenza telefonica, di pulizia, di piccole riparazioni, del materiale di consumo (carta, toner, ecc) pertinenti allo svolgimento del Servizio dello sportello sociale sono a carico dell'Associazione.

Articolo 6 Durata

La Convenzione decorre dal 01/07/2019 e scade il 30/06/2020, salvo proroga d'accordo tra le parti.

Articolo 7 Contributo e rimborso spese

La presente non preclude all'associazione l'accesso ai contributi annuali che il comune eroga a norma del relativo regolamento approvato ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 per il sostegno ad altre attività di interesse generale garantite autonomamente dall'associazione e non previste dalla presente Convenzione.

Il contributo previsto a titolo di rimborso spese per la gestione dello sportello, (personale dipendente svantaggiato diversamente abile, personale volontario, spese telefoniche, materiali di consumo, spese assicurative, ecc.) è pari ad un massimo di € 16.000,00 all'anno.

Il Comune provvederà a liquidare all'Associazione il 50% del predetto contributo nel momento della sottoscrizione della Convenzione, il saldo verrà liquidato previa presentazione di un rendiconto da cui risulti una spesa pari o superiore ad € 16.000,00 alla quale dovranno essere allegate le pezze giustificative delle spese sostenute. Nel rendiconto potranno essere inserite anche spese generali (ad esempio spese assicurative) che riguardano anche altre attività di competenza dell'Associazione. In tal caso verrà riconosciuta una percentuale in proporzione applicando la seguente formula:

$$X = \frac{Sp_{SS} * Sp_G}{Sp_T}$$

Sp T

dove X è la quota di spesa generale imputabile allo sportello;

SpSS corrisponde al totale delle spese imputabili direttamente allo Sportello Sociale;

SpG corrisponde a totale della specifica spesa generale che si vuole ripartire;

SpT corrisponde al totale delle spese dell'Associazione per tutte le sue attività nel Comune di Cavallino-Treporti.

Articolo 8 Controlli e collaborazione del Comune

L'Associazione dovrà predisporre una scheda di accesso dell'utente contenente un set minimo di informazioni sulla pratica svolta e sulle caratteristiche socio/demografiche del contatto (anziano, giovane, disabile, ecc) che dovrà riportare anche il consenso espresso da parte del soggetto per il trattamento dei suoi dati personali e/o sanitari ai sensi di quanto previsto dalla nuova normativa europea in materia di privacy (gdpr 2016/679);

L'associazione dovrà inviare al Comune un report mensile sulle attività svolte, che riepiloghi le informazioni contenute nelle schede di accesso.

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti e attraverso un'analisi del report mensile, verifica periodicamente, con spirito di collaborazione, quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 4 garantito dall'associazione;

Il Comune garantisce, attraverso le risorse umane assegnate al Servizio delle Politiche sociali, il costante aggiornamento della modulistica e la continua formazione del personale dell'associazione impiegato nello sportello.

Articolo 9 Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 10 Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, ciascuna parte ha facoltà di risolvere la Convenzione per grave inadempimento degli obblighi previsti dalla stessa Convenzione e dalla legge a carico dell'altra. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta della parte interessata;

Articolo 11 Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). In caso di controversia è competente il Tribunale di Venezia.

Articolo 12 Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 13 Registrazione contratto

Comune ed Associazioni provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Data:

Comune di Cavallino-Treporti

dott. Cristiano Nardin

Per l'Associazione